

VERBALE DI ACCORDO

In Firenze, il giorno 21 dicembre 2015

tra

- Banca CR Firenze S.p.A.,

e

- gli Organismi Sindacali Aziendali di Banca CR Firenze S.p.A.

nella loro qualità di Fonti Istitutive del "Fondo di Previdenza Complementare delle Prestazioni Inps presso Cassa Risparmio Mirandola S.p.A."

nonché

- Intesa Sanpaolo S.p.A., nella qualità di Capogruppo
- le Delegazioni Sindacali di Gruppo

premesso che

- sussiste nel bilancio di Banca CR Firenze la posta contabile riferita al "Fondo di Previdenza Complementare delle Prestazioni Inps presso Cassa Risparmio Mirandola S.p.A." (di seguito "Fondo CR Mirandola"), fondo pensionistico integrativo operante esclusivamente in regime tecnico di prestazione definita - originariamente costituito presso CR Mirandola S.p.A., incorporata in Banca CR Firenze nel luglio 2006 - ed al quale risultano iscritti solo dipendenti in quiescenza;
- la COVIP - Autorità di vigilanza per il settore della previdenza complementare - e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno ripetutamente espresso indicazioni operative circa la necessità di accorpate le forme pensionistiche complementari di contenute dimensioni;

si conviene quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo;
2. Con effetto dal 1° aprile 2016, sulla base del Bilancio tecnico redatto alla medesima data, la dotazione patrimoniale corrispondente al valore della riserva matematica dei pensionati che risultano iscritti al "Fondo CR Mirandola" è trasferita alla sezione "A" del Fondo Pensione Complementare per il Personale del Banco di Napoli (di seguito "Fondo Banco") che garantisce la piena continuità delle prestazioni agli aventi diritto secondo la normativa di legge e di Regolamento vigente del predetto Fondo a tal fine depositato agli atti del "Fondo Banco" medesimo.

La confluenza del "Fondo CR Mirandola" nel "Fondo Banco" determina il sorgere della garanzia solidale di Banca CR Firenze S.p.A. e dei suoi futuri aventi causa nei confronti del "Fondo Banco", avuto riguardo alla sussistenza nel tempo dell'equilibrio tecnico della sezione stessa,

per quanto concerne la popolazione di cui trattasi. Detta garanzia permane fino all'esaurimento della popolazione stessa.

Entro il 1° ottobre 2016, a ciascun beneficiario delle predette prestazioni del Fondo CR Mirandola è offerta la facoltà di capitalizzare il trattamento periodico in essere, secondo le previsioni dell'ordinamento del "Fondo Banco" per la prestazione definita sulla base della riserva matematica in capo all'iscritto, con conseguente e contestuale risoluzione del rapporto previdenziale complementare.

Copia del presente accordo sarà prontamente trasmesso alla COVIP a cura dell'Azienda.